



TRIBUNALE DI MILANO
Seconda Sezione Civile Fallimentare

Milano 12/1/2005

Al sig. Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano
Al sig. Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano
Al sig. Presidente del Collegio dei Ragionieri di Milano

A tutti i Curatori (a mezzo di Planet Com)

e p.c.

Al sig. Presidente del Tribunale di Milano
Al sig. Presidente della Corte di Appello di Milano

Nell'augurarVi un sereno Anno Nuovo, sono lieto di inviarVi la nuova tabella di liquidazione dei compensi ai commissari giudiziali delle procedure di concordato preventivo che, "agganciandosi" (con modificazioni) alla nuova tabella di liquidazione dei compensi ai curatori (v. provvedimento presidenziale del 9/2/04) ne incrementa gli importi.

Allego altresì fac-simile dei decreti di liquidazione del compenso al Commissario Giudiziale da utilizzare nei casi:

- di normale chiusura della procedura di concordato preventivo (all.1);
- di consecuzione in fallimento e, quindi, di cessazione dalla carica prima della normale chiusura del concordato preventivo (all.2).

E' questo un ulteriore elemento di valorizzazione dell'attività dei professionisti in un rinnovato e piu' proficuo rapporto di collaborazione con la Sezione.

Prego le SS.LL. di darne adeguata diffusione sui siti dei rispettivi Ordini. Si affigga altresì nel corridoio della Sezione Fallimentare e si pubblichi sul sito www.fallimentitribunalemilano.net

Il Presidente della II Sezione Civile
dr. Bartolomeo Quatraro



IL TRIBUNALE DI MILANO
Seconda Fallimentare

composto dai magistrati

_____ Presidente

_____ Giudice

_____ Giudice

vista l'istanza con la quale il commissario giudiziale del concordato preventivo
_____ chiede la liquidazione del compenso per
l'attività prestata;

considerato

- che ai sensi dell'art. 5, primo comma, d.m. n. 570 del 1992 il compenso al commissario giudiziale va liquidato applicando le percentuali di cui all'art. 1, sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'inventario redatto ai sensi dell'art. 172 l. fall.;
- che l'art. 5, secondo comma, del citato d.m. prevede che al commissario spetti un compenso anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione del concordato preventivo;
che secondo l'orientamento espresso dal Supremo collegio a Sezioni unite "è legittima la disapplicazione dell'art. 5, secondo comma, del d.m. n. 570 del 1992 nella parte in cui prevede a favore del commissario giudiziale, per la fase successiva all'omologazione, il raddoppio del compenso rispetto a quello fissato per il curatore, in quanto tale disposizione regolamentare confligge con il principio generale di uguaglianza";
che dunque al commissario giudiziale deve essere riconosciuto il compenso spettante al curatore, nell'ambito degli importi massimi, medi e minimi specificati nelle tabelle di calcolo adottate in Sezione;
- che la più gravosa e lunga attività del curatore, rispetto a quella del commissario giudiziale, legittima la predisposizione – per quest'ultimo – di una tabella raggugliata a percentuali diverse (12% sull'attivo e 0,525% sul passivo) rispetto a quella della tabella di liquidazione del compenso al curatore (14% e 0,75%), che decresce fino al 5%;
- che le percentuali su attivo e passivo che il Tribunale applica per la determinazione del compenso al commissario sono comunque sensibilmente superiori ai valori minimi imposti dal d.m. citato,

P.Q.M.

determina in euro _____ il compenso dovuto al commissario giudiziale per l'opera prestata nel corso del concordato preventivo;

dispone che ai sensi dell'art. 4, secondo comma, d.m. n. 570 del 1992 il compenso sia maggiorato del 5%, dell'IVA e del CP;

liquida in euro _____ le spese sostenute nel corso della procedura;

autorizza il pagamento delle somme sopra determinate, al netto degli acconti e dei fondi spese eventualmente disposti.

Milano, _____.

Il Presidente



IL TRIBUNALE DI MILANO
Seconda Fallimentare

composto dai magistrati

_____ Presidente

_____ Giudice

_____ Giudice

vista l'istanza con la quale il commissario giudiziale del concordato preventivo
_____ chiede la liquidazione del compenso per

l'attività prestata;

considerato

- che ai sensi dell'art. 5, primo comma, d.m. n. 570 del 1992 il compenso al commissario giudiziale va liquidato applicando le percentuali di cui all'art. 1, sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'inventario redatto ai sensi dell'art. 172 l. fall.;
- che l'art. 5, secondo comma, del citato d.m. prevede che al commissario spetti un compenso anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione del concordato preventivo;
che secondo l'orientamento espresso dal Supremo collegio a Sezioni unite "è legittima la disapplicazione dell'art. 5, secondo comma, del d.m. n. 570 del 1992 nella parte in cui prevede a favore del commissario giudiziale, per la fase successiva all'omologazione, il raddoppio del compenso rispetto a quello fissato per il curatore, in quanto tale disposizione regolamentare confligge con il principio generale di uguaglianza";
che dunque al commissario giudiziale deve essere riconosciuto il compenso spettante al curatore, nell'ambito degli importi massimi, medi e minimi specificati nelle tabelle di calcolo adottate in Sezione;
- che la più gravosa e lunga attività del curatore, rispetto a quella del commissario giudiziale, legittima la predisposizione - per quest'ultimo - di una tabella raggugliata a percentuali diverse (12% sull'attivo e 0,525% sul passivo) rispetto a quella della tabella di liquidazione del compenso al curatore (14% e 0,75%), che decresce fino al 5%;
che le percentuali su attivo e passivo che il Tribunale applica per la determinazione del compenso al commissario sono comunque sensibilmente superiori ai valori minimi imposti dal d.m. citato;
che il concordato non è stata portato a compimento perché è intervenuto il fallimento ai sensi dell'art. 173 l. fall.;
- che in ragione dell'opera prestata e dei risultati conseguiti dal commissario giudiziale fino alla data della dichiarazione di fallimento, appare equo determinare il compenso a questo dovuto nella percentuale del _____% della somma che sarebbe stata globalmente riconosciuta, ove non fosse intervenuto il fallimento,

P.Q.M.

determina in euro _____ il compenso dovuto al commissario giudiziale per l'opera prestata nel corso del concordato preventivo;

dispone che ai sensi dell'art. 4, secondo comma, d.m. n. 570 del 1992 il compenso sia maggiorato del 5%, dell'IVA e del CP;

liquida in euro _____ le spese sostenute nel corso della procedura;

autorizza il pagamento delle somme sopra determinate, al netto degli acconti e dei fondi spese eventualmente disposti.

Milano, _____.

Il Presidente